Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 27 luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 *maggio* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1926
registro n. 49 *Esercito, foglio n.* 195

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

« ALLA MEMORIA »

BASSANI Arto, nato ad Urbino (Pesaro) il 28 maggio 1913, soldato 136ª Compagnia lavoratori genio;

BELARDI Augusto, nato ad Acquapendente (Viterbo) l'11 novembre 1917, soldato 13ª Autofficina pesante;

CACACE Oliviero, nato a Mondragone (Caserta) il 2 novembre 1921, soldato 119° Reggimento fanteria;

CAPUTO Giuseppe, nato a Vietri Sul Mare (Salerno) il 14 dicembre 1922, soldato 2° Reggimento artiglieria;

CASALES Silvestro, nato a Palermo il 10 settembre 1913, caporal maggiore 33° Nucleo chirurgico « Ferrara »;

FRENA Giovanni, nato a Colle Santa Lucia (Belluno) il 22 gennaio 1919, sergente Comando truppe Montenegro;

PAVESI Angelo, nato a Lardirago (Pavia) il 3 gennaio 1911, soldato 40° Autodrappello, Divisione « Parma ».
Internato in un campo di concentramento ed invitato a collaborare con i tedeschi, fieramente rifiutava. Riuscito ad evadere per unirsi ai partigiani, veniva catturato e condannato alla fucilazione. Sia durante il sommario processo che negli ultimi momenti, e fino all'esecuzione, manteneva contegno fiero e coraggioso, cadendo da prode soldato. — Scutari (Albania), 11 novembre 1944.

FUSILLO Alfeo, nato a Carlentini (Siracusa), l'8 marzo 1923, soldato 383° Reggimento fanteria, Divisione « Venezia »:
Internato in un campo di concentramento ed invitato a collaborare con i tedeschi, fieramente rifiutava. Riuscito ad evadere per unirsi ai partigiani, veniva catturato. Condannato a morte, e trucidato in modo barbaro, manteneva fino alla fine contegno fiero e coraggioso, da prode soldato. — Scutari (Albania), 28 novembre 1944.

(4920)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1965, n. **859.**

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO, SCOPI, ORGANIZZAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA.

Capo I

IL FONDO E GLI ISCRITTI

Art. 1.

Istituzione e scopi del Fondo.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea ».

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della « Cassa nazionale della gente dell'aria » di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

Art. 3.

Passaggio all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria.

Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.

Art. 4.
Obbligo dell'iscrizione.

Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo le categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del Codice della navigazione, iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria ed assunte da aziende di navigazione aerea con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del Codice citato.

Art. 5.
Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata « Cassa nazionale della gente dell'aria » alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.

Capo II.
GLI ORGANI

Art. 6.
Comitato di vigilanza.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;

e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;

f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;

g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale.

In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 7.
Poteri del Comitato di vigilanza

Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:

1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;

2) di dare parere sulla accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;

5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;

6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Art. 8.
Collegio dei sindaci

Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

Capo III
IL PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 9.
Entrate del Fondo.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;

b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;

c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;

d) dalle somme dovute dalle aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalità;

e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;

f) dalle rate di pensione prescritte;

g) dalle ammende di cui al successivo articolo 52.

Art. 10.
Sopravvenienze attive.

Sono devoluti al Fondo:

a) la metà delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;

b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;

c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.

Art. 11.

Bilancio tecnico.

Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.

Art. 12.

Gestione del Fondo.

Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento nonchè, per ciascun iscritto, di una somma corrispondente ai contributi, relativi all'intera anzianità di servizio, calcolati nei limiti e alle condizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Capo I

I CONTRIBUTI

Art. 13.

Retribuzione soggetta a contributo.

La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;

c) indennità accessorie e speciali, nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sulla assicurazione generale obbligatoria.

Art. 14.

Misura e versamento del contributo

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 ed è ripartito per i 3 quinti a carico delle aziende e per 2 quinti a carico del personale.

La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.

Finchè non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione.

Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.

L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 55° anno di età.

Art. 15.

Tenuta dei conti delle aziende

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° ottobre, ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1° gennaio.

A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.

Il conto di cui al primo comma del presente articolo è chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 19.

Art. 16.

Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie

Tutti i crediti del Fondo per contributi, interessi e penalità sono riscossi, in caso di mancato pagamento da parte delle società entro il termine di cui al quarto comma del precedente articolo 14, con i mezzi, i privilegi e le procedure vigenti per le imposte dirette.

All'uopo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione e li trasmette all'Intendenza di finanza delle rispettive Province perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione, in unica soluzione, alla più prossima scadenza, purchè tra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso in favore del Fondo.

Art. 17.

Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia

L'obbligo del versamento del contributo di cui al precedente articolo 14, da parte delle aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'età dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia già conseguito la pensione a carico del Fondo.

Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonchè nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della azienda.

L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione può essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza.

La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo all'iscritto.

La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.

I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico della azienda e del personale.

Art. 18.

Responsabilità solidale per il versamento dei contributi

In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Art. 19.

Elenchi di contribuzione

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 è obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente.

Entro il 30 giugno dello stesso anno le aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.

Art. 20.

Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:

1) cognome e nome;

2) stato di famiglia;

3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;

4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.

Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.

Art. 21.

Prescrizione dei contributi

La prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non opera per i contributi dovuti e non versati al Fondo per la previdenza del personale di volo.

CAPO II.

LE PRESTAZIONI

Art. 22.

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione

Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando siano stati esonerati dal servizio e:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 55° anno di età e possano far valere un periodo utile di almeno 15 anni;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo utile di almeno 15 anni. In questo ultimo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Età	Coefficienti Maschi	Coefficienti Femmine
54	0,92377	0,92857
53	0,85490	0,86365
52	0,79251	0,80451
51	0,73585	0,75050
50	0,68428	0,70105
49	0,63724	0,65568
48	0,59424	0,61397
47	0,55485	0,57555
46	0,51870	0,54009
45	0,48547	0,50730

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico, o da altro documento equipollente, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che possano far valere un periodo utile di almeno cinque anni e siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 23.

Periodi utili a pensione

Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:

a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;

b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;

c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.

Art. 24.

Retribuzione pensionabile

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 13, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, maggiorato della media aritmetica degli elementi retributivi previsti dalla lettera c) dello stesso articolo 13.

Detta media è operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servizio presso la società dalla quale il pensionando medesimo dipendeva, ed è calcolata sugli elementi retributivi percepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si assumono, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 13 spettanti, per lo steso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quella del pensionando, in servizio presso la stessa Società, maggiorati della media di cui al precedente comma.

Restano in ogni caso escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento, od a cause di carattere straordinario, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio nonchè le variazioni retributive, intervenute nello stesso periodo, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio o di pensioni di invalidità.

Art. 25.

Determinazione della misura della pensione

La misura della pensione è pari a tanti trentesimi del 75 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata la pensione di invalidità di cui al precedente articolo 22 punto b), essere inferiore ai quindici trentesimi del 75 per cento della predetta retribuzione pensionabile.

Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.

La pensione annua è dovuta in tredici quote mensili.

La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1° dicembre ed è corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione.

Art. 26.

Accertamento dell'invalidità

L'accertamento della inabilità di cui al punto a) del precedente articolo 22 è eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.

Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneità al volo, ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facoltà di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa-Aeronautica. L'iscritto ha facoltà di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.

Il giudizio della Commissione è definitivo.

L'accertamento dell'invalidità di cui al punto b) del precedente articolo 22 è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso i provvedimenti dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 55.

Art. 27.

Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

Durante il periodo di rioccupazione, la Società è tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.

Art. 28.

Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione

All'atto della cessazione della rioccupazione si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente articolo 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dallo iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio.

Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione di cui al precedente comma, qualora la ricostituzione sia richiesta per periodi di rioccupazione ciascuno dei quali abbia avuto durata inferiore ai dodici mesi, nè quando le ricostituzioni siano state già operate due volte.

In tali casi è ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel fratempo intervenute in applicazione del successivo articolo 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 38.

Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo articolo 34, il calcolo della pensione complessiva verrà effettuato riducendo l'anzianità contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale.

Art. 29.

Pensione al coniuge superstite ed ai figli

Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo utile di almeno cinque anni.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari al:

75 per cento, con il concorso di un figlio;
90 per cento, con il concorso di due figli;
100 per cento, con il concorso di tre o più figli.

Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.

Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione è corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.

Art. 30.

Pensione per i figli e gli ascendenti

Qualora l'iscritto il quale possa far valere un periodo utile di almeno 5 anni o il pensionato muoiano senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

60 per cento, per un solo figlio;
75 per cento, per due figli;
90 per cento, per tre figli;
100 per cento, per quattro o più figli.

Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:

1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto o del pensionato.

La misura della pensione è pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato.

Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non è subordinato ad alcuna condizione di età.

Art. 31.

Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione

La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:

a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni;

c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.

Perde altresì il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.

Ove si tratti della vedova, essa ha però diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Art. 32.

Figli e persone equiparate

Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di età non superiore ai 21 anni od anche in età superiore, purchè inabili al lavoro.

Si considerano altresì equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dello iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

Art. 33.

Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purchè la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purchè la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 34.

Liquidazione in capitale

L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) nè la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;

b) nè la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

Per gli iscritti volontari di cui al successivo articolo 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Art. 35.

Adeguamenti periodici delle pensioni

La misura delle pensioni in godimento a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della presente legge, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subìto una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1965. Il decreto dovrà indicare altresì i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico finanziario, in base al quale è regolato il Fondo.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio avrà subìto altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

Art. 36.

Prescrizione delle rate di pensione

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del Fondo.

Art. 37.

Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.

Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative.

Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO III

TRATTAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DI AVER CONSEGUITO IL DIRITTO A PENSIONE

Capo I

LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Art. 38.

Liquidazione della posizione assicurativa.

Gli iscritti per i quali, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, e che non si avvalgano o non possano avvalersi della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, hanno diritto alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo stesso, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.

In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresì, diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o — a domanda dello interessato — anche prima che tale periodo sia decorso.

Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Capo II

LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI

Art. 39.

Prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purchè possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, della aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.

Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.

Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.

Art. 40.

Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.

La pensione di anzianità è liquidata sulla base della retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione è adeguata nella stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente

comma, spetta all'iscritto volontario che sia riconosciuto invalido ai sensi delle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.

Art. 41.
Versamento del contributo volontario.

Il contributo volontario è versato mensilmente.

Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente articolo 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.

Art. 42.
Prestazioni agli iscritti volontari.

Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:

a) alla pensione di anzianità, di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;

b) alla pensione di invalidità, purchè ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 43.
Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.

La pensione di anzianità e di invalidità agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di età e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purchè la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui è maturato il relativo diritto.

In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purchè la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.

In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

Art. 44.
Accertamento dell'invalidità per gli iscritti volontari

L'invalidità dell'iscritto volontario, ai fini della pensione, è accertata con le forme e le modalità previste dal quinto e sesto comma del precedente articolo 26.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PENALI E FINALI

Capo I.
Disposizioni speciali per gli iscritti all'ex Cassa nazionale della gente dell'aria

Art. 45.
Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946

Al personale in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia già stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1° gennaio 1947 o da data posteriore, è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo, il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purchè, durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purchè non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

Art. 46.
Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti.

Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purchè:

a) facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento;

c) per i periodi di cui è chiesto il riconoscimento, risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accredite-

rà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

I termini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si intendono perentori e l'inosservanza di essi comporta la decadenza dalla facoltà di conseguire il riconoscimento.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della domanda, purchè il versamento del contributo di cui alla precedente lettera *b*) pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, gli effetti del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 47.

Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1° gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive.

I contributi di previdenza integrativa già versati alla cessata Cassa nazionale della gente dell'aria, anteriormente al 1° gennaio 1947, ed investiti in buoni postali fruttiferi possono essere rimborsati ai singoli iscritti interessati.

Possono essere del pari rimborsati agli iscritti interessati i contributi di previdenza integrativa versati alla Cassa nazionale della gente dell'aria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte eventualmente versata in eccedenza al 12,50 per cento della retribuzione stabilita per la previdenza integrativa medesima e già assoggettata a contribuzione.

Il rimborso di cui ai due commi precedenti è eseguito su domanda degli iscritti al Fondo e dei loro aventi causa, da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il rimborso.

Art. 48.

Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessato dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di chiedere, ai fini della pensione a carico del Fondo, nonchè ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione o dell'iscrizione, di cui ai precedenti articoli 39 e 40, il riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria ed all'assicurazione generale obbligatoria, anche se abbia già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa ed abbia conseguito il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria relativamente a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato:

a) alla presentazione della relativa domanda allo Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) qualora l'interessato abbia ottenuto il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza, al versamento di un contributo pari, per ciascuno degli anni il cui è chiesto il riconoscimento, al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante, alla data della domanda, ad un iscritto dipendente dalla stessa azienda dalla quale dipendeva l'interessato ed avente pari qualifica ed anzianità di quest'ultimo all'atto della cessazione dal servizio. Detto versamento deve essere eseguito entro un anno dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo.

I termini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono perentori e la loro inosservanza comporta la decadenza della facoltà di conseguire il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

Il riconoscimento previsto dal presente articolo può essere chiesto, con l'osservanza delle modalità e termini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), anche dai superstiti di coloro che, cessati dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano deceduti anteriormente a quest'ultima data, purchè i superstiti stessi possano far valere i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere la pensione di riversibilità.

Art. 49.

Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante a coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè il versamento del contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 48 pervenga all'I.N.P.S. entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo.

Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'I.N.P.S.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione di cui al precedente articolo 25 è quella pensionabile spettante alla data della domanda ad un iscritto avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella che l'interessato aveva all'atto della cessazione dal servizio.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, trovano applicazione, nei riguardi di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48, le disposizioni che disciplinano il trattamento di pensione in favore degli iscritti obbligatori al Fondo.

Il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dai contributi versati in loro

favore nella assicurazione generale obbligatoria durante il periodo del quale è stato concesso il riconoscimento.

Art. 50.

Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione.

Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui ai precedenti articoli 39 e 40 purchè inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

Capo II

SANZIONI

Art. 51.

Sanzioni.

Le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie ed i dati occorrenti per l'applicazione della presente legge. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 15 per il ritardato versamento dei contributi, in caso di ritardo nell'invio degli elenchi di contribuzione di cui al precedente articolo 19, le aziende sono tenute al pagamento di una penale di lire 1000 per ciascun dipendente da iscrivere negli elenchi stessi e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

In caso di ritardo nella trasmissione dei dati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 20 la penale a carico delle aziende è di lire 1000 per ciascun nominativo a cui si riferisce il ritardo e per ciascun mese o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Capo III

ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.

Art. 52.

Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per ciò che non è previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonchè in materia di sanzioni penali.

Art. 53.

Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 54.

Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazione, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.

Capo IV

RICORSI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 55.

Ricorsi e termini per la loro presentazione.

Salvo quando disposto dall'articolo 26, primo, secondo, terzo e quarto comma, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, per gli iscritti al Fondo, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6.

Non è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in via amministrativa. Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricezione del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato stesso entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data di ricezione della decisione del ricorso in sede amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

Art. 56.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE —
COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. **860**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia contemporanea;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche;
Paleografia e diplomatica.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Metodologia e didattica;
Psicologia sociale;
Filosofia della scienza.

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia contemporanea;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche;
Paleografia e diplomatica;
Filologia ispanica;
Lingua e letteratura luso-brasiliana.

L'insegnamento complementare di « Lingua e letteratura ibero-americana » cambia la denominazione in « Lingua e letteratura ispano-americana ».

Nell'art. 79 relativo al corso di laurea in Fisica, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso di studi si svolge nei seguenti indirizzi: *a*) generale; *b*) applicativo; *c*) didattico ».

Ai corsi a scelta per il nono insegnamento complementare (indirizzo generale) vengono aggiunti i seguenti: « Radioattività » e « Relatività ».

Ai corsi a scelta per il nono insegnamento complementare (indirizzo applicativo) vengono aggiunti quelli di « Radioattività », « Astrofisica teorica », « Cosmologia », « Elettrodinamica cosmica », « Fisica solare » e « Tecniche astrofisiche ».

Art. 136. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie vengono aggiunti quelli di:

17) Diritto agrario e legislazione forestale;
18) Microbiologia forestale;
19) Sociologia rurale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. **861**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: « Diritto pubblico regionale », « Econometria » e di « Sociologia ».

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Lingua e letteratura russa ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Lingua e letteratura russa ».

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di « Lingua e letteratura russa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 862.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207. e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di applicazione forense, annesso alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Istituto di applicazione forense

Art. 29. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze tecniche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.

L'Istituto funziona anche ai fini dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 30. — I mezzi per il funzionamento dell'Istituto sono tratti dai contributi dell'Università, da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati, e dalle tasse e contributi degli iscritti.

Art. 31. — L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo, composto da un direttore, dal preside della Facoltà e dal direttore dell'Istituto giuridico. Il direttore è eletto per un triennio dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza fra i professori ordinari e straordinari della Facoltà medesima anche fuori ruolo.

Art. 32. — Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie:

Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto processuale civile;
Diritto amministrativo;
Diritto penale;
Diritto processuale penale;
Diritto tributario;
Diritto internazionale (pubblico e privato);
Diritto del lavoro;
Diritto costituzionale.

Art. 33. — Presso l'Istituto possono tenersi anche, conferenze ed esercitazioni in altre discipline giuridiche.

Art. 34. — Possono iscriversi al corso dell'Istituto, i laureati in giurisprudenza.

Art. 35. — Agli iscritti che abbiano frequentato lo Istituto per un anno con diligenza e profitto viene, a loro richiesta, rilasciato un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 36. — Il funzionamento dell'Istituto è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 863.

Modifica al paragrafo 38 del regolamento sull'avanzamento nell'Esercito, approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543, concernente norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il paragrafo 38 del regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, è sostituito dal seguente:

« I brigadieri dell'Arma dei carabinieri, ai fini della promozione al grado superiore, oltre a possedere l'anzianità di grado e gli altri requisiti generali prescritti, debbono aver dato prova di saper reggere un comando di stazione ovvero di saper assolvere gli incarichi di specializzazione determinati con decreto del Ministro per la difesa in base alle esigenze d'impiego del personale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 93 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. 864.
Soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1965, n. 697, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, col quale è stata approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Considerato che il distretto notarile di Massa è stato riunito a quello di La Spezia con capoluogo in questo ultimo Comune;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Massa e al successivo trasferimento a quello di La Spezia;

Ritenuta altresì l'opportunità di disporre che, fino a quando non sarà possibile effettuare il deposito di tutti i documenti nell'Archivio notarile distrettuale di La Spezia, quello di Massa continui a funzionare per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile distrettuale di Massa è soppresso a decorrere dal 1° agosto 1965 e sostituito da quello di La Spezia. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'Archivio notarile distrettuale di La Spezia, quello di Massa continuerà a funzionare con la denominazione di Archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1965

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. 865.
Soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Patti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1965, n. 697, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, col quale è stata approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Considerato che il distretto notarile di Patti è stato riunito a quello di Messina con capoluogo in questo ultimo Comune;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Patti e al successivo trasferimento a quello di Messina;

Ritenuta altresì l'opportunità di disporre che, fino a quando non sarà possibile effettuare il deposito di tutti i documenti nell'Archivio notarile distrettuale di Messina, quello di Patti continui a funzionare per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile distrettuale di Patti è soppresso a decorrere dal 1° agosto 1965 e sostituito da quello di Messina. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'Archivio notarile distrettuale di Messina, quello di Patti continuerà a funzionare con la denominazione di Archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1965

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **866.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Domenico Savio, in Milano.

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 4 aprile 1964, integrato con dichiarazione del 13 stessi mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Domenico Savio, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **867.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma della Stella, in Nola (Napoli).

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 12 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 24 novembre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di Maria SS.ma della Stella, in Nola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **868.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a Canonicato II Dignità, detto « Arcipretura », del Canonicato semplice intitolato a Sant'Andrea, nel Capitolo cattedrale di Macerata.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione concistoriale in data 9 giugno 1962, integrato con due dichiarazioni dell'Ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 5 novembre 1964 e 22 gennaio 1965, relativo alla elevazione del Canonicato semplice intitolato a Sant'Andrea, nel Capitolo cattedrale di Macerata, a canonicato II Dignità, detto « Arcipretura ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. **869.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Confraternita Misericordia e Morte, in Valentano (Viterbo) e della erezione della Parrocchia di Santa Croce, nello stesso Comune.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Montefiascone in data 1° ottobre 1961 e 1° maggio 1963, relativi, rispettivamente, alla soppressione della Confraternita Misericordia e Morte, in Valentano (Viterbo), con devoluzione del relativo patrimonio all'Ente Chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista e alla erezione della Parrocchia di Santa Croce, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. **870.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in comune di Pordenone (Udine).

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Borgomeduna del comune di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Falconara.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Falconara;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Falconara come segue:

Direzione di atterraggio:
pista principale 46° - 226°.

Lunghezza di atterraggio:
pista principale mt. 2990.

Livello medio dell'aeroporto mt. 12.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata S. W. mt. 14,90 - testata N. E. mt. 10,90.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1965.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto l'art. 4 lettera *b*) di detta legge per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1962 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1963 che ha arrecato modificazioni agli articoli 2, 3 e 9 del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1962;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1964 che ha apportato modificazioni agli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 29 luglio 1963;

Sentito al riguardo il parere della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Decreta:

Sfera di applicazione

Art. 1.

Le operazioni di facchinaggio del grano sono regolate dal presente decreto.

Divisione in zone

Art. 2.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nel seguente articolo, in cinque zone, costituite nel modo seguente:

1ª zona:

Aosta, Imperia, La Spezia, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Treviso, Verona, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Macerata, Rieti, L'Aquila, Teramo, Cosenza, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro;

2ª zona:

Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Varese, Gorizia, Padova, Piacenza, Reggio Emilia, Grosseto, Lucca, Pesaro, Terni, Frosinone, Latina, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Messina, Sassari, Reggio Calabria, Catanzaro;

3ª zona:

Genova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trieste, Forlì, Parma, Livorno, Pisa, Perugia, Chieti, Avellino, Brindisi, Caltanissetta, Cagliari, Udine, Venezia, Vicenza, Ravenna;

4ª zona:

Cuneo, Milano, Ferrara, Modena, Firenze, Ancona, Roma, Viterbo, Napoli, Matera, Catania;

5ª zona:

Bologna, Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo.

Tariffe

Art. 3.

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri:

VOCI DI TARIFFA	1ª zona Lire	2ª zona Lire	3ª zona Lire	4ª zona Lire	5ª zona Lire
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	24,70	28,40	30,00	30,60	32,50
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento .	19,95	23,20	24,40	24,80	26,35
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	40,65	46,65	49,25	50,20	53,45
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	35,95	41,45	43,85	44,70	47,40
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	30,90	35,50	37,50	38,10	40,55
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo .	29,30	33,65	35,50	36,15	38,60
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	26,20	30,20	31,80	32,45	34,65
6) disaccatastamento e carico su veicolo	24,70	28,40	30,00	30,60	32,50
7) solo carico su veicolo . .	18,55	21,40	22,35	22,70	24,40
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
— senza pesatura . . .	19,05	22,05	23,30	23,55	25,20
— con pesatura	23,75	27,35	28,80	29,20	31,30
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
— senza pesatura . . .	19,05	22,05	23,30	23,55	25,20
— con pesatura	23,75	27,35	28,80	29,20	31,30
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura e assestamento:					
— senza pesatura . . .	22,30	25,35	26,55	26,90	28,45
— con pesatura	27,10	30,75	32,30	32,55	34,60
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	26,20
2) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	20,00

VOCI DI TARIFFA	1ª zona Lire	2ª zona Lire	3ª zona Lire	4ª zona Lire	5ª zona Lire
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli	—	—	—	—	70,85
4) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	62,65
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	47,90
e) *Operazioni varie*:					
1) travasatura da sacco a sacco	15,40	17,80	18,75	19,00	20,35
2) paleggiatura o trapalatura a mano	10,65	12,50	13,00	13,10	14,00
3) vuotatura a mano residuo celle	10,65	12,50	13,00	13,10	14,00
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	9,30	10,65	11,25	11,35	12,15
5) stivaggio o disistivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	6,20	6,95	7,45	7,60	8,15
6) accatastamento o disaccatastamento	6,20	6,95	7,45	7,60	8,15
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3	6,20	6,95	7,45	7,60	8,15
2) come sopra per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	9,30	10,65	11,25	11,35	12,15
3) come sopra per altezza superiore a 6 metri	10,65	12,50	13,00	13,10	14,00
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	2,85	3,10	3,40	3,45	3,65
5) come sopra, oltre i m. 30 e per ogni m. 15	5,50	6,25	6,70	6,85	7,35
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	1,10	1,25	1,30	1,35	1,40

Le tariffe previste ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza dei veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico ma non caricato.

Lavoro serale, notturno e festivo

Art. 4.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Maggiorazione per sacchi piccoli

Art. 5.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i Kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno invece aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i Kg. 75.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Art. 6.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Contribuzioni varie

Art. 7.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 61 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e la assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20% delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Indennità di attesa e di trasferta

Art. 8.

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre una ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di attesa di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio, sarà corrisposta una indennità di pernottamento ed una indennità relativa ai pasti consumati in misura da convenirsi localmente, ove non si sia provveduto all'alloggio ed alla corresponsione del vitto.

Art. 9.

Il presente decreto ha applicazione dal 15 luglio 1965.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 13 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1965.
Calendario venatorio 1965-1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1961;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1962;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di ritardare, per motivi di ordine biologico, l'apertura della caccia e dell'uccellagione nell'esclusivo interesse della protezione della selvaggina;

Ritenuta la necessità di unificare in tutto il territorio nazionale le date di inizio dell'esercizio venatorio;

Decreta:

Art. 1.

Salve le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio venatorio nell'annata 1965-1966 è disciplinato come segue:

a) la caccia e l'uccellagione alla selvaggina stanziale e a quella migratoria sono consentite dal 29 agosto 1965;

b) nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio è consentito dal 12 settembre 1965.

Nei periodi che precedono le date suindicate l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 23 del testo unico già citato.

Art. 2.

La caccia e l'uccellagione si chiudono il 1° gennaio 1966 salvo nella zona faunistica delle Alpi ove le medesime hanno termine il 15 dicembre 1965.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse sono approvate le restrizioni proposte dai presidenti delle Giunte provinciali in sede di calendario venatorio comprese quelle riguardanti la chiusura anticipata della caccia in terreno libero alla selvaggina stanziale protetta.

L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite a determinate specie, le date fissate per l'inizio dell'esercizio venatorio nè a quelle concernenti limitazioni di carattere territoriale nè a quelle rivolte a impedire o a limitare forme e sistemi di esercizio venatorio consentiti dalle disposizioni vigenti, nè a quelle dirette a sospendere, anche per brevi periodi, l'esercizio venatorio stesso.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'articolo 38, lettera *E*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) nella stessa data in cui esso viene affisso.

Art. 4.

Restano fermi i divieti disposti con i decreti ministeriali 4 marzo 1961 e 23 luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1965

p. *Il Ministro*: CATTANI

(5154)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.
Dichiarazione della esistenza della reciprocità tra l'Italia e il Giappone ai fini dell'autorizzazione per il compimento degli atti esecutivi e conservativi sui beni dello Stato giapponese esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, numero 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti cautelari ed esecutivi, su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri n. 9/1269 del 1° giugno 1964;

Ritenuto che, pur non esistendo nell'ordinamento dello Stato giapponese una norma corrispondente alla sopra richiamata legge, tuttavia la giurisprudenza è nettamente orientata nel senso di riconoscere l'illimitata immunità giurisdizionale degli Stati esteri e quindi l'assoluta esenzione dei beni di questi da ogni forma di esecuzione;

Considerato che, pertanto, deve ritenersi sussistente la reciprocità — da parte dello Stato giapponese — nella non assoggettabilità dei beni italiani in quello Stato a procedure esecutive;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia ed il Giappone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: REALE

(5196)

DECRETO PREFETTIZIO 2 luglio 1965.
Sostituzione di due componenti e del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, Div. 3/I, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967 ed il decreto in data 2 febbraio 1965, n. 2688, con il quale si è provveduto alla sostituzione del dott. ing. Domenico Pecora con l'ing. Ilde Figliolia, capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

Vista la lettera in data 16 giugno 1965, n. 4446, con la quale l'Ufficio del medico provinciale di Novara comunica che debbono essere sostituiti alcuni componenti ed il segretario del suddetto consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

1. Il dott. Saverio Corsico, capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. dott. Felice Borini.

2. La signora Rosa Barattini, rappresentante del Collegio delle ostetriche, è nominata competente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione della sig.na Maria Sasso.

3. Il dott. Giuseppe Campolieti, consigliere di 2ª classe, è incaricato delle funzioni di segretario in sostituzione del dott. Giuseppe Novielli, trasferito in altra sede.

Novara, addì 2 luglio 1965

Il prefetto: TORRISI

(4909)

ORDINANZA DI SANITA' n. 2 del 7 luglio 1965.
Provenienze aeree da Rangoon (Birmania).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia esistente nella circoscrizione di Rangoon (Birmania);

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalle circoscrizioni di Rangoon (Birmania) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici dei medici provinciali e gli uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Primarosa Fanelli, nata a Bari il 9 febbraio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Bari il 4 dicembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4918)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Goffredo Massari, nato a Rocca Priora il 21 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 1° marzo 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5038)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Vincenzo Pappalardo, nato a Pisa il 5 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 13 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4898)

La dottoressa Anna Maria Guarneri, nata a Ceresara (Mantova) il 12 dicembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 27 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(4900)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 29, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 giugno 1962 dalla prof.ssa Asero Provvidenza contro la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Catania, aveva respinto il suo gravame avverso la mancata conferma nella scuola di avviamento di Adrano, per l'anno scolastico 1961-62.

(4959)

Con decreto presidenziale del 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 30, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Albanese Antonino avverso la nota del 20 dicembre 1962, con la quale il Ministero della pubblica istruzione gli aveva negato la riduzione del periodo di straordinariato, ai sensi della legge n. 165 del 13 marzo 1958.

(4960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3506 mod. 25-A D.P. — Data: 28 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana - sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 28.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 6 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Ginevrino Caterina, nata a Gravina il 15 novembre 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 mod. 128 T — Data: 10 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Salerno — Intestazione: prof. De Martino Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 mod. cambio P.R. 3,50 % (1934) — Data: 10 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Ravenna — Intestazione: Martelli Vito, nato a Cotignola il 9 agosto 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1965

(4857) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 26 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,72	624,74	624,72	624,70	624,72	624,72	624,72	624,72	624,73
$ Can.	576,41	576,60	576,80	576,65	575,80	576,55	576,66	576,40	576,55	576,50
Fr. Sv.	144,77	144,76	144,795	144,78	144,79	144,78	144,78	144,75	144,78	144,50
Kr. D.	90,05	90,03	90,05	90,035	90 —	90,03	90,04	90,05	90,03	90,03
Kr. N.	87,31	87,31	87,36	87,325	87,30	87,31	87,33	87,32	87,31	87,31
Kr. Sv.	121,03	121,04	121,05	121,075	120,80	121,02	121,055	121,05	121,02	121,02
Fol.	173,48	173,48	173,50	173,49	173,50	173,51	173,50	173,47	173,51	173,50
Fr. B.	12,58	12,589	12,5925	12,5875	12,585	12,58	12,5865	12,60	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,48	127,48	127,495	127,45	127,49	127,495	127,50	127,49	127,50
Lst.	1742,98	1743,15	1743,40	1743,125	1742,75	1743 —	1743,15	1743,05	1743 —	1743,15
Dm. occ.	155,81	155,81	155,77	155,795	155,80	155,80	155,90	155,85	155,80	155,83
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,20	24,21	24,213	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,735	21,75	21,92	21,75	21,7325	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 26 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	96,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	576,655
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,037
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	173,495
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1743,137
1 Marco germanico	155,847
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,741

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di scienze delle costruzioni, nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, circa la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di scienze delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria;

b) non aver superato il 40° anno di età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina militare.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età, elevati a 55 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio;

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2a) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare il loro preciso recapito, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari e che non sono incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti lo eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso l'Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei Collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito di marche da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in ingegneria, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 400;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400;

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di scienze delle costruzioni nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dell'Accademia navale.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1965
Registro n. 34 *Difesa-Marina, foglio n.* 108

(4642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2702 del 14 giugno 1963 e n. 5481 del 1° settembre 1964, con i quali veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso, rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 215 del 18 gennaio 1965;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Mantegazza Efremia . . . . . . punti 69,050
2. Zeggio Lina . . . . » 62,981
3. Santini Armanda . . . . » 61,125
4. Laveggetti Bruna . . . . » 59,462
5. Rupani Antonietta . . . . » 58,812
6. Pini Francesca . . . . » 57,875
7. Tarabini Giulia . . . . » 56,125
8. Dal Santo Angelina . . . . » 55,762
9. Frigerio Piera . . . . » 54,531
10. Pedrazzoli Anita . . . . » 53,843
11. Stella Pierina . . . . » 53,031
12. Zanini Milena . . . . » 49,406

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4722 del 30 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 2702 del 14 giugno 1963 per nove posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse segnata:

1) Mantegazza Efremia: condotta consorziale ostetrica di Lanzo Intelvi - Ramponio Verna;

2) Zeggio Lina: condotta ostetrica del comune di Malgrate;

3) Santini Armanda: condotta ostetrica del comune di Cadorago;

4) Laveggetti Bruna: condotta consorziale ostetrica di Villaguardia-Montano Lucino;

5) Rupani Antonietta: condotta ostetrica di Civitate;

6) Pini Francesca: condota ostetrica di Nibionno;

7) Tarabini Giulia: condotta ostetrica di Gravedona;

8) Del Santo Angelina: condotta consorziale ostetrica di Grandola ed Uniti - Bene Lario;

9) Pedrazzoli Anita: condotta consorziale ostetrica di Cortenova-Taceno-Parlasco.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: LUPI

(4721)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.